



Dott. Giorgio Berta
Rag. Mirella Nembrini
Rag. Sergio Colombini

AI SIGNORI CLIENTI
LORO SEDI

Dott. Antonio Aldeghi
Dott.ssa Marina Asperti
Dott.ssa Valentina Bonomi
Dott. Massimiliano Brioschi
Dott. Valerio Chignoli
Dott. Enzo Colleoni
Dott.ssa Maria de Rosa Diaz
Dott.ssa Sabrina Durante
Dott.ssa Valentina Ferri
Dott.ssa Francesca Ghezzi
Dott.ssa Silvia Gibillini
Dott.ssa Valeria Gualtieri
Dott. Walter Larici
Dott.ssa Elisa Marcandalli
Dott. Massimo Medici
Dott. Andrea Medolago
Dott. Luigi Nespoli
Dott.ssa Sara Nicoli
Dott. Franco Patti
Dott. Riccardo Rapelli
Dott. Massimo Restivo
Dott.ssa Marilena Rota
Dott.ssa Laura Santini
Dott. Edoardo Scaini
Dott.ssa Clara Sterli
Dott. Guido Tisi
Dott.ssa Simona Vavassori
Dott. Federico Vicari
Dott.ssa Simona Zambetti
Dott. Massimo Zanardi

Dott. Luca Brevi
Dott.ssa Elena Del Bello
Dott.ssa Jessica Gambirasio
Dott.ssa Francesca Gerosa
Dott.ssa Alessia Gusmini
Dott.ssa Susan Mossi
Dott. Daniel Vanoli

Circolare n. 33 del 26/05/2022

Oggetto: Decreto Aiuti: indennità una tantum di 200 euro

Il Decreto Legge 17 maggio 2022, n. 50 (c.d. Decreto Aiuti) introduce, all'art. 31, quale misura a sostegno dei consumatori, un' indennità una tantum di euro 200 da riconoscere, a cura dei datori di lavoro, ai lavoratori dipendenti, con la retribuzione erogata nel mese di luglio 2022.

Le condizioni di accesso per sudetta misura sono:

- la non titolarità di trattamenti pensionistici e di reddito di cittadinanza;
- l'aver beneficiato, nel primo quadrimestre 2022, **almeno per un mese**, della riduzione di 0,8 punti percentuali dell'aliquota IVS e, quindi, aver prodotto, **almeno per un mese**, un imponibile previdenziale non superiore ad euro 2.692,00.

Si attende un chiarimento da parte dell'INPS in merito ai lavoratori:

- **cessati prima dell'erogazione**, a luglio 2022, e che abbiano fruito, almeno per un mese, dell'esonero di 0,8 punti percentuali dell'aliquota contributiva IVS;
- **assunti successivamente al mese di aprile 2022**, per i quali il nuovo datore di lavoro non dispone di informazioni circa la fruizione del suddetto esonero in almeno uno dei mesi del primo quadrimestre 2022.

Riconoscimento previa dichiarazione del lavoratore

Il comma 1 dell'art. 31 dispone che l'indennità una tantum di euro 200 sia riconosciuta in via automatica dal datore di lavoro, previa dichiarazione del lavoratore di non essere titolare delle prestazioni di cui all'art. 32, commi 1 e 18.

Nello specifico, ciascun lavoratore interessato deve rilasciare una dichiarazione in cui attesta:

- di non essere titolare di trattamenti pensionistici a carico di qualsiasi forma previdenziale obbligatoria, di pensione o assegno sociale, di pensione o assegno per invalidi civili, ciechi e sordomuti, nonché di trattamenti di accompagnamento alla pensione, con decorrenza entro il 30 giugno 2022;
- che il nucleo familiare non è destinatario del reddito di cittadinanza.

Caratteristiche dell'indennità una tantum

L'indennità una tantum di euro 200 spetta ai dipendenti una sola volta, anche nel caso in cui siano titolari di più rapporti di lavoro, non è cedibile, nè sequestrabile, nè pignorabile e non costituisce reddito ai fini fiscali e ai fini della corresponsione di prestazioni previdenziali ed assistenziali.

Modalità di recupero dell'indennità una tantum

È previsto che il credito maturato per effetto dell'erogazione dell'indennità sia compensato attraverso la denuncia UniEmens relativa al mese di giugno 2022, tuttavia si rende necessario attendere le istruzioni operative da parte dell'INPS.

Casi di riconoscimento dell'indennità da parte dell'inps

L'art. 32 del D.L. n. 50/2022 dispone che l'INPS, previa apposita domanda, eroghi l'indennità una tantum pari ad euro 200:

- nel mese di luglio 2022, ai lavoratori domestici che abbiano in essere uno o più rapporti di Lavoro alla data del 18 maggio 2022;
- ai **titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa**, iscritti alla Gestione Separata INPS, i cui contratti siano in essere alla data del 18 maggio 2022. Per tali soggetti, ulteriori condizioni per beneficiare dell'indennità sono:
 - la titolarità di un reddito derivante dai suddetti rapporti di co.co.co non superiore ad euro 35.000 per l'anno 2021;
 - non essere titolari di pensioni;
 - non essere iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie.
- ai **lavoratori stagionali, a tempo determinato e intermittenti** che, nel 2021, abbiano svolto la prestazione per almeno 50 giornate e, con riferimento al medesimo anno, siano titolari di un reddito derivante dai suddetti rapporti di lavoro non superiore ad euro 35.000;
- ai **lavoratori iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo** che, nel 2021, abbiano almeno 50 contributi giornalieri versati e, con riferimento al medesimo anno, siano titolari di un reddito derivante dai suddetti rapporti di lavoro non superiore ad euro 35.000;

- ai **lavoratori autonomi, privi di partita IVA**, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie che, nel 2021, siano stati titolari di contratti autonomi occasionali riconducibili alle disposizioni di cui all'art. 2222 del codice civile; per tali soggetti, ulteriori condizioni per beneficiare dell'indennità sono:

- l'accredito di almeno un contributo mensile in relazione ai suddetti contratti e
- essere già iscritti alla data del 18 maggio 2022, data di entrata in vigore del DL n. 50/2022, alla Gestione Separata Inps;

- agli **incaricati alle vendite a domicilio**, con reddito, nell'anno 2021, derivante dalle medesime attività superiore ad euro 5.000 e titolari di partita IVA attiva, iscritti alla data del 18 maggio 2022, data di entrata in vigore del D.L. n. 50/2022, alla Gestione Separata INPS.

L'INPS provvederà, invece, ad **erogare automaticamente** l'indennità una tantum di euro 200:

- ai titolari di trattamenti pensionistici a carico di qualsiasi forma previdenziale obbligatoria, di pensione o assegno sociale, di pensione o assegno per invalidi civili, ciechi e sordomuti, nonché di trattamenti di accompagnamento alla pensione, con decorrenza entro il 30 giugno 2022 e reddito personale assoggettabile ad IRPEF, al netto dei contributi previdenziali e assistenziali, non superiore, per l'anno 2021, ad euro 35.000;
- ai percettori, per il mese di giugno 2022, di trattamenti di disoccupazione NASpl e DISCOLL;
- ai percettori dell'indennità di disoccupazione agricola nel corso del 2022 di competenza del 2021;
- ai lavoratori che nel 2021 siano stati beneficiari di una delle indennità previste dall'art. 10, commi da 1 a 9 del DL 41/2021 e dall'art. 42 del DL n. 73/2021, si tratta, a titolo esemplificativo, delle indennità connesse all'emergenza epidemiologica COVID-19 erogate a stagionali, intermittenti e lavoratori dello spettacolo;
- ai nuclei beneficiari del reddito di cittadinanza.

Con riferimento ad alcune categorie di beneficiari sopra indicate, quali: percettori di NASpl, DISCOLL e disoccupazione Agricola; dei lavoratori che hanno percepito le indennità di cui al D.L. n. 41/2021 e D.L. n. 73/2021, i lavoratori stagionali, a tempo determinato e intermittenti, l'erogazione, da parte dell'INPS, dell'indennità una tantum di euro 200 avverrà successivamente al mese di luglio 2022, in quanto l'Istituto attenderà l'invio delle denunce UniEmens da parte dei datori di lavoro così da verificare che quei soggetti non abbiano già ricevuto l'indennità in forza del rapporto di lavoro dipendente.



Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

Cordiali saluti.

Studio Berta Nembrini Colombini & Associati